

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2011, n. 41-1977

**Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria".**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

L'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni sancisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Il successivo art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 41, comma 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, definisce, tra l'altro, le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificarsi.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria", definisce le modalità di riconoscimento del diritto all'esenzione per motivi di reddito nell'ambito delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale e introduce una nuova modalità per l'autocertificazione rimandando ad un successivo decreto le regole per gli accertamenti delle autocertificazioni.

L'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale sopra richiamato, attraverso le funzionalità operative che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al sistema Tessera Sanitaria (TS), permette di esercitare una verifica puntuale sulle condizioni di esenzione per motivi di reddito, semplificando e razionalizzando le procedure di controllo, a maggior garanzia per il medesimo dichiarante (art. 1 del D.M. 11 dicembre 2009).

Per l'attuazione del suddetto Decreto la Regione Piemonte ha definito un cronoprogramma delle azioni necessarie ed a tal fine sono state fornite ai Direttori Generali e Commissari straordinari delle AASSLL le dovute indicazioni operative..

Tra le attività comprese nel piano attuativo, realizzato in collaborazione con Sogei (Società di Informatica SpA che opera per conto del Ministero dell'Economia e Finanze), è stata individuata altresì una attività di formazione specifica nei confronti degli operatori delle Aziende Sanitarie Regionali sull'utilizzo delle apposite funzioni messe a disposizione, nel sistemaTS, per la gestione degli elenchi degli esenti, delle autocertificazioni e degli attestati di esenzione.

Tale attività, realizzata di concerto con la stessa SOGEI, si è conclusa nel mese di marzo 2011.

Premesso quanto sopra si ritiene che siano presenti in Regione Piemonte le condizioni operative per l'attuazione, a far data dal 1° giugno 2011, delle disposizioni in materia di esenzione per reddito, di cui al D.M. 11 dicembre 2009, relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del relatore,

la Giunta regionale,

vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i.,

visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i.;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009;

unanime,

*delibera*

- di stabilire l'avvio, a partire dal 1° giugno 2011, delle modalità attuative del D.M. 11 dicembre 2009 come specificato in premessa al presente provvedimento;
- di individuare la data del 1° agosto 2011 per la messa a regime in Regione Piemonte della procedura di verifica delle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto informatico del sistema Tessera Sanitaria;
- di demandare alla Direzione Sanità la predisposizione di successivi provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)